



NEWS

Euroconference

Edizione di mercoledì 19 Ottobre 2022

CASI CONTROVERSI, CASI OPERATIVI

Sospensione della prescrizione per i ruoli affidati sino al 31 ottobre 2013
di EVOLUTION

CASI CONTROVERSI, CASI OPERATIVI

Sospensione della prescrizione per i ruoli affidati sino al 31 ottobre 2013
di EVOLUTION

AGEVOLAZIONI

Investimenti di fine anno e credito d'imposta beni strumentali
di Debora Reverberi

CONTABILITÀ

Il coefficiente di ammortamento per i beni strumentali concessi in uso a terzi
di Fabio Landuzzi

CRISI D'IMPRESA

Le modifiche alla proposta concordataria
di Luigi Ferrajoli

ADEMPIMENTO IN PRATICA

Ottavo pacchetto di sanzioni contro la Russia: nuovi elementi da attenzionare per le aziende
di Elena Fraternali



CASI CONTROVERSI, CASI OPERATIVI

Sospensione della prescrizione per i ruoli affidati sino al 31 ottobre 2013

di EVOLUTION

Master di specializzazione

GIUSTIZIA TRIBUTARIA ALLA LUCE DELLE RECENTI NOVITÀ

[Scopri di più >](#)

La sospensione della prescrizione per i ruoli affidati sino al 31 ottobre 2013, opera anche nei confronti di chi non ha beneficiato della sanatoria prevista dall'articolo 1, comma 618, L. 147/2013?

Preliminarmente è d'uopo rammentare che la L. 147/2013 ha introdotto uno dei tanti istituti premiali che negli anni si sono susseguiti, consentendo ai contribuenti di poter sanare la propria situazione debitoria e beneficiare di una qualche forma di stralcio dei carichi iscritti a ruolo.

In particolare l'articolo 1, comma 618, L. 147/2013 stabilisce che i carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione sino al 31 ottobre 2013, possono essere estinti mediante il pagamento di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 20 D.P.R. 602/1973, nonché degli interessi di mora previsti dall'articolo 30 D.P.R. 602/1973.

Al successivo comma 620 del citato articolo 1, è altresì disposto che entro il 31 maggio 2014, i debitori che intendono aderire alla suddetta definizione versano, in un'unica soluzione, le somme dovute.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



NEWS
Euroconference

Edizione di mercoledì 19 Ottobre
2022





CASI CONTROVERSI, CASI OPERATIVI

Sospensione della prescrizione per i ruoli affidati sino al 31 ottobre 2013

di EVOLUTION

Master di specializzazione

GIUSTIZIA TRIBUTARIA ALLA LUCE DELLE RECENTI NOVITÀ

[Scopri di più >](#)

La sospensione della prescrizione per i ruoli affidati sino al 31 ottobre 2013, opera anche nei confronti di chi non ha beneficiato della sanatoria prevista dall'articolo 1, comma 618, L. 147/2013?

Preliminarmente è d'uopo rammentare che la L. 147/2013 ha introdotto uno dei tanti istituti premiali che negli anni si sono susseguiti, consentendo ai contribuenti di poter sanare la propria situazione debitoria e beneficiare di una qualche forma di stralcio dei carichi iscritti a ruolo.

In particolare l'articolo 1, comma 618, L. 147/2013 stabilisce che i carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione sino al 31 ottobre 2013, possono essere estinti mediante il pagamento di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 20 D.P.R. 602/1973, nonché degli interessi di mora previsti dall'articolo 30 D.P.R. 602/1973.

Al successivo comma 620 del citato articolo 1, è altresì disposto che entro il 31 maggio 2014, i debitori che intendono aderire alla suddetta definizione versano, in un'unica soluzione, le somme dovute.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



NEWS
Euroconference

Edizione di mercoledì 19 Ottobre
2022





AGEVOLAZIONI

Investimenti di fine anno e credito d'imposta beni strumentali

di Debora Reverberi

Master di specializzazione

IL PIANO TRANSIZIONE 4.0 – CORSO AVANZATO

[Scopri di più >](#)

La data del 31 dicembre si rivela quest'anno ancor più cruciale per gli investimenti in beni strumentali nuovi ammissibili al credito d'imposta di cui all'[articolo 1, commi 1051-1063, L. 178/2020](#).

I recenti interventi normativi atti a modificare l'ambito temporale e l'intensità dell'agevolazione in esame, rendono infatti fondamentale un'oculata pianificazione degli investimenti di fine anno onde consentire alle imprese l'applicazione del regime più premiale.

Le ultime novità in materia di credito imposta investimenti possono essere così sintetizzate:

- l'[articolo 1, comma 44, L. 234/2021](#) (c.d. Legge di Bilancio 2022) ha prorogato al triennio 2023-2025 (fino al 30.06.2026 in caso di prenotazione), con rimodulazione al ribasso, i crediti d'imposta per investimenti in beni materiali e immateriali 4.0, decretando il termine dell'incentivo al 31.12.2022 (30.06.2023 su prenotazione) per i beni materiali e immateriali ordinari;
- l'[articolo 10 D.L. 4/2022](#) (c.d. Decreto Sostegni-ter) ha introdotto una quarta fascia di investimenti in beni materiali 4.0, con obiettivi di transizione ecologica, ammissibili nel periodo 2023/2025, oltre 10 e fino a 50 milioni di euro di massimale complessivo, a cui si applicherà l'aliquota del 5%;
- l'[articolo 3-quater D.L. 228/2021](#) (c.d. Decreto Milleproroghe 2022), introdotto in sede di conversione in Legge, ha prorogato al 31.12.2022 il termine di effettuazione degli investimenti in beni ordinari e in beni materiali 4.0, prenotati entro il 31.12.2021;
- l'[articolo 21 D.L. 50/2022](#) (c.d. Decreto Aiuti) ha potenziato dal 20% al 50% il credito d'imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 effettuati dal 01.01.2022 al 31.12.2022 (ovvero al 30.06.2023 su prenotazione).

In caso di investimenti in beni materiali e immateriali ordinari la data del 31.12.2022 rappresenta il termine entro cui:



- **completare gli investimenti** di cui all'[articolo 1, comma 1054, L. 178/2020](#) prenotati entro il 31.12.2021, con applicazione dell'**aliquota del 10%** (incrementata al 15% in caso di beni destinati a modalità di lavoro agile) entro un massimale di investimenti di 2 milioni di euro (beni materiali) e 1 milione di euro (beni immateriali);
- **effettuare o prenotare gli investimenti** di cui all'[articolo 1, comma 1055, L. 178/2020](#), con applicazione dell'**aliquota del 6%** entro un massimale di investimenti di 2 milioni di euro (beni materiali) e 1 milione di euro (beni immateriali), **a patto, in caso di prenotazione, di perfezionarli entro il 30.06.2023.**

L'effettuazione dell'investimento o la prenotazione entro il prossimo 31 dicembre consentirà dunque di **beneficiare di un credito d'imposta che non risulta ad oggi prorogato al 2023 e successivi.**

Per gli **investimenti in beni materiali 4.0**, inclusi nell'allegato A annesso alla L. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017), la data del 31.12.2022 rappresenta la *dead line* entro cui:

- **completare gli investimenti** di cui all'[articolo 1, comma 1056, L. 178/2020](#) prenotati entro il 31.12.2021, con applicazione dell'**aliquota del 50% entro 2,5 milioni di euro di investimenti complessivi, del 30% oltre 2,5 e fino a 10 milioni di euro, del 10% oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro;**
- **effettuare o prenotare gli investimenti** di cui all'[articolo 1, comma 1057, L. 178/2020](#), con applicazione dell'**aliquota del 40% entro 2,5 milioni di euro di investimenti complessivi, del 20% oltre 2,5 e fino a 10 milioni di euro, del 10% oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro, a patto, in caso di prenotazione, di perfezionarli entro il 30.06.2023.**

L'effettuazione dell'investimento o la prenotazione entro il prossimo 31 dicembre consentirà dunque di **beneficiare del credito d'imposta con aliquote più premiali rispetto a quelle del triennio 2023/2025**, che ad oggi risultano **dimezzate**, ai sensi del [comma 1057-bis](#), **al 20% entro 2,5 milioni di euro di investimenti complessivi, 10% oltre 2,5 e fino a 10 milioni di euro, 5% oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro e 5% per investimenti oltre 10 milioni e fino a 50 milioni di euro, "inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze".**

Infine anche per gli **investimenti in beni immateriali 4.0**, inclusi nell'[allegato B](#) annesso alla L. 232/2016, la data del 31 dicembre assume rilevanza strategica per **beneficiare della maggiorazione di aliquota al 50%** disposta dal Decreto Aiuti.

In caso di **investimenti in beni immateriali 4.0** infatti il 31.12.2022 rappresenta il termine entro il quale:

- **effettuare o prenotare gli investimenti** di cui all'[articolo 1, comma 1058, L. 178/2020](#), con applicazione dell'**aliquota del 50% entro 1 milione di euro di investimenti**



complessivi, a patto, in caso di prenotazione, di completarli entro il 30.06.2023.

Il mancato rispetto delle scadenze indicate per beni immateriali 4.0 comporterà l'applicazione delle aliquote, di cui ai commi 1058, 1058-bis e 1058-ter rispettivamente, meno favorevoli al contribuente, pari al **20% nel 2023, 15% nel 2024 e 10% nel 2025** (in caso di prenotazione entro il 30.06.2026).

Appare opportuno ricordare **le due condizioni, entrambe vincolanti**, affinché l'investimento si consideri **validamente prenotato al 31 dicembre**:

- accettazione dell'ordine da parte del fornitore o sottoscrizione del contratto di leasing;
- versamento di acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione del bene o versamento di un maxicanone almeno pari al 20% del costo sostenuto dal concedente nel leasing.

Tipologia di bene	Investimenti complessivi	Credito d'imposta
<i>Investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021 ovvero al 31.12.2022 (prenotazione)</i>		
Bene materiale ordinario	Fino a 2 milioni di euro	10%
Bene materiale ordinario <i>smart working</i>	Fino a 2 milioni di euro	15%
Bene immateriale ordinario	Fino a 1 milione di euro	10%
Bene immateriale ordinario <i>smart working</i>	Fino a 1 milione di euro	15%
Bene materiale 4.0	Fino a 2,5 milioni di euro	50%
	Oltre 2,5 milioni di euro	30%
	Fino a 10 milioni di euro	
	Oltre 10 milioni di euro	10%
	Fino a 20 milioni di euro	
<i>Investimenti effettuati dal 01.01.2022 al 31.12.2022 ovvero al 30.06.2023 (prenotazione)</i>		
Bene materiale ordinario	Fino a 2 milioni di euro	6%
Bene immateriale ordinario	Fino a 1 milione di euro	6%
Bene materiale 4.0	Fino a 2,5 milioni di euro	40%
	Oltre 2,5 milioni di euro	20%
	Fino a 10 milioni di euro	
	Oltre 10 milioni di euro	10%
	Fino a 20 milioni di euro	
Bene immateriale 4.0	Fino a 1 milione di euro	50%
<i>Investimenti effettuati dal 01.01.2023 al 31.12.2025 ovvero al 30.06.2026 (prenotazione)</i>		
Circolare AdE 14/E/2022: i plafond si considerano su base annuale		
Bene materiale 4.0	Fino a 2,5 milioni di euro	20%
	Oltre 2,5 milioni di euro	10%
	Fino a 10 milioni di euro	
	Oltre 10 milioni di euro	5%
	Fino a 20 milioni di euro	
Bene materiale 4.0 con obiettivo di transizione ecologica	Oltre 10 milioni di euro	5%
	Fino a 50 milioni di euro	



Bene immateriale 4.0	Fino a 1 milione di euro	20%
<i>Investimenti effettuati dal 01.01.2024 al 31.12.2024 ovvero al 30.06.2025 (prenotazione)</i>		
Bene immateriale 4.0	Fino a 1 milione di euro	15%
<i>Investimenti effettuati dal 01.01.2025 al 31.12.2025 ovvero al 30.06.2026 (prenotazione)</i>		
Bene immateriale 4.0	Fino a 1 milione di euro	10%



CONTABILITÀ

Il coefficiente di ammortamento per i beni strumentali concessi in uso a terzi

di Fabio Landuzzi

Ai fini contabili, così come indicato nel **Principio contabile Oic 16**, par 10, l'ammortamento rappresenta come noto la **modalità di ripartizione del costo di un'immobilizzazione tecnica** nel periodo della sua **stimata vita utile**, e si concretizza nella identificazione di un criterio **"sistematico e razionale"** di allocazione temporale del costo sostenuto per l'investimento.

Giova ricordare come anche la giurisprudenza di Cassazione abbia in più occasioni sottolineato tale concetto, laddove ha definito l'ammortamento come la **"ripartizione per competenza (con metodo sistematico e razionale) del costo di acquisizione di beni con riferimento alla loro «vita utile», negli anni in cui la loro utilità funzionale ed economica si connette al processo produttivo dell'impresa partecipando al risultato dei singoli esercizi, in rapporto al deperimento fisico o tecnologico o economico (e perciò giuridico) di essi"** (Cassazione, n. 10225/2017).

Il criterio sistematico di cui si è dato atto nei sopra citati riferimenti tecnici si traduce nella quantificazione della **quota di ammortamento di competenza** di ciascun esercizio, il cui *driver* è a sua volta rappresentato, come noto, dalla stima della **residua possibilità di utilizzazione** del bene strumentale.

Ebbene, nel formulare questa stima, l'Oic 16, par. 63, rammenta che non si deve avere riguardo, o quantomeno non in via diretta ed esclusiva, alla **durata “fisica” del cespite**, bensì alla sua **durata “economica”**.

La durata “economica” di un cespite si concretizza in termini operativi nel tempo in cui si prevede che quel bene strumentale potrà produrre **utilità per l'impresa che lo impiega**, un concetto che nel linguaggio contabile si riassume appunto nella stima della **“vita utile”** del bene.

Molteplici sono i fattori che possono concorrere a definire la “vita utile” del cespite; ad esempio, il **deterioramento** dovuto al tempo, le **condizioni di impiego**, il grado di **obsolescenza** tecnica, le politiche di manutenzione, ecc..

Passando dal piano contabile a quello fiscale, sappiamo che esiste una misura massima deducibile dell'ammortamento annuo che è stabilita dall'[articolo 102, comma 2, Tuir](#), il quale rimanda all'applicazione dei **coefficienti fissati nel D.M. 31.12.1988**.



Questi coefficienti, seppure datati ed in molti casi oggi anacronistici, sono stati comunque determinati secondo **categorie di beni** fra loro ritenuti sufficientemente omogenei in base al **normale periodo di deperimento** nei vari **settori produttivi**, cercando di dare rilevanza al **“processo di usura cui è sottoposto”** il bene.

Tutto quanto detto sinora ci consente di proiettarci con un buon bagaglio tecnico al caso particolare dei **beni strumentali concessi in uso a terzi** a vario titolo; ad esempio, in locazione operativa oppure in comodato, nell'ambito dell'attività caratteristica dell'impresa concedente.

Si pone allora la questione di **come individuare** ai fini fiscali **il “giusto” coefficiente di ammortamento** da applicare a tali beni, e precisamente se sia quello che caratterizza il **settore di appartenenza** del concedente, oppure dell'utilizzatore del bene strumentale.

Sulla questione consta una recente interpretazione espressa dall'AIDC nella **Norma di comportamento n. 213** secondo cui, proprio facendo tesoro delle considerazioni sopra esposte, il riferimento dovrebbe correttamente andare nel senso di dare **preminenza all'attività esercitata dall'utilizzatore del bene** strumentale.

Dal punto di vista civilistico, non vi sono dubbi che è nella sfera di tale soggetto che il bene riceve gli effetti dei fattori, alcuni dei quali sopra elencati, incidenti sulla sua vita utile.

Sotto il profilo tributario, appare quindi consono **abbandonare un approccio formale** di mero arroccamento sulle griglie del DM succitato sul lato del concedente, per preferire invece un **approccio che privilegi il profilo sostanziale** (si veda anche la sentenza della Corte Cassazione n. 13506/2000).

Anche dal punto di vista strettamente normativo, poi, i coefficienti indicati dal DM, come abbiamo visto, sono fissati secondo **il deperimento ed il consumo dei beni** a seconda del **settore produttivo**, per cui è gioco-forza rilevante il contesto in cui quel bene viene **effettivamente impiegato** che ne può condizionare il suo **grado di usura**.

Infine, si può ricordare in questa direzione anche un più recente arresto della **giurisprudenza di merito** (CTR Emilia Romagna, sentenza n. 1226/2021), proprio afferente ad un caso relativo ad una **locazione di un immobile industriale**.



CRISI D'IMPRESA

Le modifiche alla proposta concordataria

di Luigi Ferrajoli

Il D.L. 83/2015, convertito in L. 132/2015, ha soppresso il **comma 2 dell'articolo 175 L.F.**, in forza del quale non era possibile, **al termine delle operazioni di voto, la modifica della proposta di concordato.**

Secondo la precedente formulazione, quindi, il debitore poteva modificare il piano presentato unitamente al ricorso a patto che le **variazioni intervenissero prima** della manifestazione di voto dei creditori, con la conseguente **inammissibilità delle variazioni** al contenuto della proposta richieste dopo che i creditori avevano manifestato il proprio consenso alla soluzione prospettata dall'imprenditore.

In caso contrario, infatti, sarebbero stati **sovvertiti i principi relativi all'approvazione del concordato** e, più in generale, la stipulazione di ogni intesa negoziale, presupponente la piena coincidenza tra proposta ed accettazione.

In tale chiave prospettica, ai creditori – a cui solo compete ogni valutazione di merito in ordine alla convenienza economica del piano, alle sue probabilità di successo ed ai rischi inerenti – era assicurata la possibilità di una relativa disamina sulla base di una corretta e completa informazione poiché, approvando la proposta ed il piano, i medesimi consapevolmente **accettavano anche il rischio di un diverso esito della liquidazione, ma sempre nei termini in cui quest'ultima era stata prospettata.**

Partendo dalla definizione di “modifica della proposta”, vediamo come la stessa tendenzialmente comprenda tutto ciò che non configura una “nuova proposta”.

Al riguardo, con la recente **sentenza n. 22988/2022**, la **Corte di Cassazione** ha ravvisato l'integrazione di una “nuova proposta” rilevante ai fini del comma 2 dell'[articolo 175 L.F.](#) di fronte a modifiche del piano:

1. in grado di **mutare la natura dell'accordo proposto ai creditori** – o comunque, **la logica di superamento della situazione di crisi o di insolvenza** nella quale versa la società -, tanto da rendere necessario:

- “*un nuovo controllo di ammissibilità da parte del tribunale*”,
- “*una rinnovazione dell'attività di valutazione dell'attestatore*”,



- “una nuova votazione da parte dei creditori, i quali, alla luce delle modifiche introdotte, non possono più fare affidamento sull’assetto originario, per essere cambiate le caratteristiche fondamentali della proposta”;

2. che, in aggiunta o in alternativa a quelle di cui al punto I, modificano gli elementi della proposta **incidendo “sull’impianto “satisfattorio” del ceto creditorio, quali, inter alia: il numero e la composizione delle classi, la percentuale riconosciuta ai chirografari, la previsione di nuova finanza”.**

Lungi dal doversi intendere riferita ad un qualsiasi mutamento della proposta originaria, ciò che può quindi essere inteso come “modifica della proposta” inerisce agli elementi della stessa ed è in grado di **“alterare significativamente la sostanziale coincidenza, propria di ogni stipulazione negoziale, tra proposta originaria e sua accettazione”**, potendo concretamente pregiudicare la valutazione (quanto alla convenienza economica, ai suoi rischi e alla sua possibilità di successo) già effettuata dai creditori che avevano approvato la proposta ed il piano ad essa relativo.

Grazie agli emendamenti introdotti dal D.L. 83/2015, il legislatore ha abrogato il richiamato comma 2 dell'[articolo 175 L.F.](#) e inserito all'[articolo 172 L.F.](#) il tema delle **modifiche delle proposte di concordato**, inserendo finanche un **limite temporale** entro il quale ritenere fattibili eventuali variazioni (“Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a **quindici giorni prima** dell’adunanza dei creditori”), così garantendo la possibilità, da un lato, al debitore di predisporre la proposta definitiva e, dall’altro, al commissario e ai creditori di valutarla.

La nuova disciplina prevista dal **Codice della Crisi d’Impresa** oggetto del D.Lgs. 14/2019, modificato dal D.Lgs. 83/2022, che si applica ai ricorsi depositati a decorrere dal **15 luglio 2022**, non contempla una disposizione speculare al soppresso comma 2 dell'[articolo 175 L.F.](#), prevedendo piuttosto all'[articolo 58](#) che, in caso di **“modifiche sostanziali”** del piano o degli accordi intervenute prima dell’omologazione, debba essere **rinnovata l’attestazione del professionista** nonché richiesto da parte del debitore il rinnovo delle manifestazioni di consenso ai creditori parte degli accordi.

In assenza di qualsiasi elemento normativo che possa definire, in tale frangente, quali siano le “modifiche sostanziali”, pare evidente che, con un rimando alla richiamata recente giurisprudenza, saranno della specie tutte quelle variazioni ritenute **necessarie di fronte a uno scostamento tra la situazione in atto, da una parte, ed il contenuto e le previsioni del piano, dall’altra**, tanto da incidere sulle probabilità di corretto adempimento dell’accordo.



ADEMPIMENTO IN PRATICA

Ottavo pacchetto di sanzioni contro la Russia: nuovi elementi da attenzionare per le aziende

di Elena Fraternali

Seminario di specializzazione

INTERNAZIONALIZZAZIONE D'IMPRESA: VARIABILI FISCALI E OPERATIVE NEI FLUSSI CON L'ESTERO

Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il 6 ottobre scorso l'Unione europea ha adottato **l'ottavo pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia** a seguito del protrarsi della guerra in Ucraina. In particolare, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. L 259I il Regolamento del Consiglio (UE) n. 2022/1904 che ha modificato il Regolamento (UE) 833/2014, istituendo **nuove misure restrittive**.

Tale recente intervento normativo merita un sistematico approfondimento da parte delle imprese sia per quanto riguarda i **divieti all'importazione e all'esportazione** previsti ma anche per ciò che concerne le relative **deroghe**.

Di seguito si intende offrire una analisi schematica delle modifiche principali apportate al Regolamento 833/2014.

Restrizioni all'esportazione

Per quanto riguarda i **divieti all'esportazione**, il citato Regolamento 2022/1904 ha introdotto il divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, **armi da fuoco**, loro parti e componenti essenziali e **munizioni** elencate nell'Allegato I del Regolamento Ue 258/2012, anche non originari dell'Unione.

Profonde modifiche sono state altresì apportate all'articolo 3 *quater* del Regolamento 833/2014, che ha previsto due **deroghe al divieto di esportazione** dei prodotti elencati nella nuova "Parte B" dell'allegato XI (beni e tecnologie adatti all'uso nell'aviazione o nell'industria spaziale).

Tali beni possono essere esportati fino al 6 novembre 2022, qualora siano **oggetto di contratti**



conclusi prima del 7 ottobre o di contratti accessori a questi ultimi, nonché, in presenza di autorizzazione delle autorità competenti, detti beni elencati nell'allegato XI, parte B, possono essere esportati dopo aver accertato che ciò è necessario per la **produzione di beni in titanio** necessari all'industria aeronautica per i quali non sono disponibili forniture alternative (articolo 3 *quater*, par. 6 *bis*).

È stato, poi, ulteriormente modificato l'allegato VII del Regolamento 833/2014 per quanto concerne il divieto di esportazione dei beni cd. "**quasi dual use**", ove sono stati inclusi nuovi prodotti tra cui taser elettrici, spray urticanti, prodotti utilizzabili per l'esecuzione di esseri umani tramite iniezione letale, dispositivi a semiconduttore, circuiti integrati elettronici, apparecchi fotografici.

Sempre con riferimento al **divieto di esportazione, vendita, trasferimento diretto e indiretto**, il Regolamento 2022/1904 ha previsto la modifica dell'articolo 3 *duodecies*, par. 1, Regolamento Ue 833/2014 avente ad oggetto i **beni atti a contribuire al rafforzamento delle capacità industriali russe**, elencati nell'allegato XXII.

Tale modifica ha stabilito due deroghe al divieto di export:

- per i beni che rientrano nei codici NC 2701, 2702, 2703 e 2704 detto divieto non si applica fino all'8 gennaio 2023, per i contratti conclusi prima del 7 ottobre 2022 o di contratti accessori a questi ultimi;
- in caso di autorizzazione da parte delle autorità competenti, quando risulti necessario ai fini della costituzione, gestione, manutenzione, approvvigionamento e ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle **capacità nucleari a uso civile**; per la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali; per la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo.

Restrizioni all'importazione

Per ciò che concerne, invece, le **restrizioni all'importazione**, il Regolamento 2022/1904 ha modificato l'articolo 3 *octies* del Regolamento 833/2014 con riferimento **ai prodotti siderurgici** di cui all'Allegato XVII.

In particolare, è stato previsto l'ulteriore divieto di importare detta merce anche **indirettamente**, ossia nei casi in cui tali componenti di origine russa si trovino all'interno di **beni sottoposti a trasformazione in un Paese terzo**.

Detto divieto decorre dal 30 settembre 2023 per tutti i prodotti elencati nell'Allegato XVII, dal



1° aprile 2024 per i prodotti con codice NC 7207 11 e dal 1° ottobre 2024 per i beni con codice NC 7207 12 10. Per i beni di cui alle voci doganali citate sono stati altresì previsti determinati **contingenti** quantitativi.

Anche in tale caso la norma prevede alcune **deroghe** sia contrattuali (possibilità di eseguire fino all'8 gennaio 2023 i contratti stipulati prima del 7 ottobre aventi a oggetto prodotti elencati nella "parte B" dell'allegato XVII) che di necessità, come per i beni dell'allegato XXII.

In ultimo, si segnala la modifica dell'Allegato XXI che elenca i **beni che generano introiti significativi per la Russia** per i quali è previsto il divieto di acquisto, trasferimento o importazione verso l'Unione europea. A tale elenco sono stati **aggiunti nuovi prodotti**, individuati tramite i rispettivi codici di classificazione doganale, raccolti nella "Parte B", per cui sono comunque previste alcune deroghe. È infatti possibile procedere con l'importazione fino all'**8 gennaio 2023** per i beni oggetti di contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del pacchetto sanzionatorio, nonché per i prodotti necessari al funzionamento delle **rappresentanze diplomatiche e consolari** o dietro espressa **autorizzazione** dell'autorità doganale per le medesime casistiche già analizzate con riferimento all'Allegato XXII.

Alla luce delle nuove restrizioni, considerando le numerose aggiunte apportate agli elenchi di merci soggette ai divieti di importazione ed esportazione, occorre per le aziende effettuare una **nuova analisi** delle proprie merci (valutandone correttamente i codici di classificazione doganale), dei flussi (anche con riferimento all'origine dei componenti dei prodotti acquistati) nonché degli accordi commerciali stipulati con le controparti, al fine di mettersi al riparo da eventuali sanzioni di carattere sia amministrativo che penale.